

Da Re S.p.A. a socio unico  
Via Borgo Nobili 9  
31010 Bibano di Godega di Sant'Urbano (TV)  
P.I. e C.F. 00246910269  
Codice REA 98343



*i Bibanesi*

PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONI  
DI CONDOTTE ILLECITE

CD. "WHISTLE-BLOWING"

## SOMMARIO

- 1. PREMESSA**
- 2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**
- 3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE SEGNALAZIONI**
- 4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA E ESTERNA**
- 5. PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**
- 6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**
- 7. ESITO DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**
- 8. GARANZIA DI RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE**
- 9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE DALLE RITORSIONI**
- 10. TRATTAMENTO DEI DATI**

## **1. PREMESSA**

È entrato in vigore il D. Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce la Direttiva UE del 23 ottobre 2019 n. 1937, in materia di segnalazione di condotte illecite, cd. "*whistle-blowing*".

Scopo della normativa è quello di rafforzare i controlli societari e di promuovere una cultura aziendale ispirata a principi di responsabilità, trasparenza e correttezza, favorendo l'emersione di condotte illecite e scoraggiando, nel contempo, la divulgazione di notizie inattendibili che possano danneggiare l'integrità e la reputazione delle imprese e di terzi.

Scopo del presente protocollo è quello di fornire informazioni chiare e sintetiche sui presupposti e le procedure per la segnalazione, nonché sulle tutele accordate al Segnalante, al fine di incentivare l'utilizzo consapevole degli strumenti di segnalazione.

## **2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**

Possono essere segnalati comportamenti attivi o omissivi, ancorché tentati o non ancora posti in essere, che integrino presunte violazioni di norme nazionali o comunitarie da parte di chiunque eserciti, direttamente o indirettamente, una funzione di amministrazione, direzione, rappresentanza o vigilanza, all'interno della Società, ovvero presti la propria attività, per conto della Società, a qualsiasi titolo (ad esempio: amministratore, consigliere, direttore finanziario, responsabile degli acquisti, responsabile della protezione dei dati, responsabile del personale, etc.).

Non possono essere segnalate contestazioni, rivendicazioni, richieste o doglianze legate alla disciplina del rapporto di lavoro e/o a un esclusivo interesse personale del Segnalante e, pertanto, prive di rilevanza pubblica.

Non possono essere segnalate informazioni basate su semplici illazioni, indiscrezioni o voci di corridoio, non supportate da elementi circostanziati e concreti e/o da ragionevoli sospetti. In caso di mala fede, il Segnalante è passibile delle conseguenze di cui all'ultimo capoverso del punto 9.

## **3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE SEGNALAZIONI**

Possono presentare segnalazioni tutti coloro che siano venuti a conoscenza di presunte violazioni, nel contesto lavorativo, ivi compresi chiunque eserciti, direttamente o indirettamente, una funzione di amministrazione, direzione, rappresentanza o vigilanza, all'interno della Società, ovvero presti la propria attività, per conto della Società, a qualsiasi titolo (ad esempio: cliente, fornitore, dipendente, collaboratore, consulente, etc.).

La presente disciplina si applica anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato ovvero durante il processo di selezione o il periodo di prova, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto.

## **4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA E ESTERNA**

Le segnalazioni possono essere presentate, utilizzando l'apposito canale interno, predisposto dalla Società, accessibile dal sito <https://www.bibanesi.com>.

In subordine, qualora la segnalazione interna non abbia avuto seguito ovvero qualora il Segnalante abbia ragionevole motivo di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficacia seguito o potrebbe comportare il rischio di ritorsioni e/o che la violazione che intende segnalare possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico, le segnalazioni possono essere presentate, utilizzando il canale esterno, predisposto dall'A.N.A.C., accessibile dal sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## **5. PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

La segnalazione è presentata su base volontaria, in forma orale, mediante incontro diretto col Referente, o in forma scritta, compilando il modulo scaricabile al *link* inserito in fondo al presente Protocollo.

La segnalazione può indicare le generalità e i contatti del Segnalante o essere anonima. È opportuno che essa venga presentata tramite dispositivi personali e non connessi alla rete *internet* aziendale, al fine di preservare la riservatezza di chi la inoltra. È necessario che il Segnalante, prima della chiusura della procedura informatica, annoti il codice ottenuto e la password scelta, quando ha creato la segnalazione, e li conservi in un luogo sicuro, per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura: per motivi di sicurezza, i dati non possono essere ripristinati. In assenza, il Segnalante non potrà accedere al fascicolo della segnalazione, né consultare le comunicazioni del Referente.

La segnalazione deve precisare se i fatti oggetto di segnalazione siano oggetto di contenzioso o denuncia alle Autorità ovvero siano già stati portati a conoscenza delle funzioni aziendali.

La segnalazione deve rientrare nell'ambito della presente disciplina e deve, pertanto, essere presentata da un soggetto legittimato, in base al punto 3, in relazioni a fatti pertinenti all'oggetto di cui al punto 2, ai fini della relativa procedibilità.

La segnalazione dev'essere sufficientemente dettagliata e indicare in maniera precisa le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e le modalità per mezzo delle quali il Segnalante ne è venuto a conoscenza, ai fini della relativa ammissibilità.

La segnalazione dev'essere corredata da eventuali documenti e/o dall'indicazione di eventuali testimoni in grado di riferire sull'oggetto della segnalazione, ai fini dell'accertamento della fondatezza dei fatti.

## **6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

La segnalazione è processata da un Referente autonomo e indipendente dalla Società, il quale tratterà la questione in maniera equa e imparziale, mantenendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 8, e monitorando che esso non subisca ritorsioni, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 9.

Il sistema informatico inoltrerà la segnalazione al Referente il quale invierà al Segnalante una conferma di ricezione, entro 7 giorni dal deposito.

Il Referente, svolte le verifiche preliminari sulla procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, chiesti gli opportuni chiarimenti e/o spunti investigativi, svolte altresì le eventuali indagini ritenute opportune per l'accertamento della relativa fondatezza, darà seguito all'istruttoria, fornendo riscontro scritto al Segnalante, entro 3 mesi dalla conferma di ricezione.

Il Referente, nell'ambito delle proprie indagini, potrà interloquire con il Segnalante, sentire a informazioni tutte le persone informate sui fatti, prendere visione e copia di atti e documenti cartacei e/o informatici, avvalersi del supporto di consulenti tecnici e delle strutture logistiche e organizzative della Società.

## **7. ESITO DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

Se la segnalazione è improcedibile, perché non rientra nell'ambito della presente disciplina, o inammissibile, perché non sufficientemente dettagliata, o infondata, perché le eventuali indagini

non hanno confermato la veridicità dei fatti, il Referente disporrà l'archiviazione, con provvedimento motivato.

Se la segnalazione è fondata, il Referente, informato il Segnalante, formulerà le raccomandazioni necessarie per l'adozione di misure correttive idonee, volte ad implementare i controlli interni, al fine di prevenire future violazioni, e trasmetterà gli atti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ove necessario, affinché intraprendano le azioni disciplinari ed i provvedimenti di competenza.

## **8. GARANZIA DI RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE**

La Società garantirà, per tutta la durata dell'istruttoria, la massima riservatezza, rispetto all'identità del Segnalante e di qualsiasi terzo menzionato o coinvolto nella segnalazione, nonché di qualsiasi informazione da cui si possa dedurre l'identità.

La Società garantirà, per tutta la durata dell'istruttoria, la massima riservatezza, rispetto ad ogni altra informazione protetta, ai sensi della normativa applicabile.

La tutela è esclusa, nel caso in cui il Segnalante non abbia diritto alla garanzia, ai sensi della normativa applicabile.

La Società riserva, pertanto, di agire, in sede civile, penale e disciplinare, nei confronti del soggetto che ha commesso il fatto, qualora dovessero emergere profili di responsabilità a suo carico. Nell'ambito del procedimento giudiziale, essa dovrà fornire i dati identificativi del Segnalante, ove richiesto dall'Autorità giudiziaria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, essa potrà fornire i dati identificativi del Segnalante, solo ove il Segnalante rilasci espresso consenso a divulgare la propria identità. In ogni caso, sarà dato avviso al Segnalante, con comunicazione scritta e motivata.

## **9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE DALLE RITORSIONI**

La Società si impegna a proteggere il Segnalante e qualsiasi altro soggetto abbia diritto alla stessa protezione, ai sensi della normativa applicabile, da ogni ritorsione, per motivi connessi alla segnalazione.

La Società provvederà, per l'effetto, ad adottare tutte le azioni necessarie per evitare che, nei confronti del Segnalante, siano poste in essere misure che possano causargli conseguenze negative sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: molestie, intimidazioni, discriminazioni, note di demerito, retrocessioni in grado, mancate promozioni, riduzione della retribuzione, trasferimento ingiustificato, licenziamento o *mobbing*.

La tutela è esclusa, nel caso in cui il Segnalante non abbia diritto alla garanzia, ai sensi della normativa applicabile.

La Società riserva, pertanto, di agire, in sede civile, penale e disciplinare, nei confronti del Segnalante, qualora dovesse risultare che la segnalazione è falsa e il Segnalante ha commesso reato di calunnia o diffamazione o ha agito in mala fede. In tal caso, al Segnalante si applicano le pene previste dagli artt. 368 e 595 c.p., con obbligo di risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., e l'irrogazione di sanzioni disciplinari non costituisce ritorsione.

## **10. TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati personali nella gestione delle segnalazioni sarà effettuato nel rispetto della normativa applicabile, in materia di protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Da Re S.p.A. a socio unico, con sede a Bibano di Godega di Sant'Urbano (TV), Via Borgo Nobili 9, contattabile all'indirizzo [info@bibanesi.com](mailto:info@bibanesi.com)  
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo [segreteria@bibanesi.com](mailto:segreteria@bibanesi.com)

**CLICCA QUI PER ESSERE INDIRIZZATO AL MODULO PER LA SEGNALAZIONE:**

<https://darespa.ethic-channel.com>